

Newsletter di Legautonomie, Anno XII – n. 12 – 1 aprile 2015

Primo Piano

Attualità – Economia – Politiche locali

Parlamento - Governo

Rapporti Stato Regioni Enti locali

Giurisprudenza

Authority – Agenzie

Primo Piano

Enti locali - Legautonomie: Riconnettere tempi riforma alle risorse. Trovare soluzioni in prossimo decreto enti locali

Si è svolto Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio federale di Legautonomie.

[Programma dei lavori](#)

[Comunicato stampa](#)

Legautonomie - Dossier: L'attuazione della Legge Delrio e la riallocazione delle funzioni delle Province

Le proposte di legge di riordino adottate dalle giunte regionali costituiscono l'inizio di un percorso complesso che richiede il coinvolgimento delle Province e dei Comuni nonché dei rispettivi sistemi e organi di rappresentanza istituzionale.

Nonostante l'eterogeneità e la genericità di molte proposte regionali di riordino, [Legautonomie ha cercato di procedere ad una valutazione e ad un confronto delle stesse.](#)

Legautonomie – gli articoli pubblicati su Italia Oggi

[La pianificazione strategica come strumento per costruire città intelligenti](#)

Di Loreto del Cimmuto, Direttore Legautonomie

[Tempi lunghi e incerti per il riordino delle funzioni delle province](#)

Di Mario Collevicchio, esperto Legautonomie

Scarica la pagina mensile curata da Legautonomie [Italia Oggi, 27 marzo 2015](#)

Legautonomie - Progetto Enpcom, European network for the promotion of the Covenant of Mayors

Si è svolta in Sardegna la quarta e ultima tappa del progetto Enpcom, dal 26 al 29 marzo scorso. Le ventinove delegazioni provenienti da Italia, Spagna, Svezia, Danimarca, Albania, Bulgaria e Croazia si sono incontrate nel comune di Quartu Sant'Elena per discutere del "rafforzamento del ruolo dei cittadini: buone pratiche energetiche quotidiane, loro inclusione nei Paesi, e diffusione dei risultati".

Legautonomie, in qualità di sostenitore del Patto dei sindaci, ha promosso il progetto ENPCOM - European network for the promotion of the Covenant of Mayors - che mette insieme diverse realtà territoriali per condividere esperienze e buone pratiche concernenti il percorso previsto dal Patto dei Sindaci. Le amministrazioni comunali aderenti al progetto hanno pianificato la propria strategia energetica seguendo le stesse regole e in questo modo possono condividerle, renderle migliori attraverso il confronto, far conoscere i risultati ottenuti.

Maggiori informazioni sul sito <http://www.enpcom-project.eu/it/>

L'AGENDA DI LEGAUTONOMIE

10 Aprile 2015 - Collegno - Sala del Consiglio Comunale, Villa Comunale, Via Torino 9

"L'Italia che cambia. Le riforme che servono al Paese e al Piemonte". Congresso regionale della Lega delle Autonomie locali del Piemonte. [Leggi tutto](#)

[Vai all'Agenda completa](#)

Attualità – Economia – Politiche locali

Imu e Tasi per fabbricati gruppo D

Sono pronti i coefficienti da applicare per l'anno 2015 nel calcolo dell' Imu e della Tasi per i fabbricati classificabili nel gruppo D, appartenenti a imprese e sforniti di rendita catastale. Li ha diffusi, sul sito istituzionale, il Dipartimento delle Finanze del Mef. Il [decreto](#), che attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fissa il valore del coefficiente di aggiornamento per l'anno 2015 a 1,01.

Razionalizzazione partecipate: linee guida per la redazione del piano operativo

La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) impone alle amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in coerenza con i principi di efficacia dell'azione amministrativa, contenimento della spesa e tutela della concorrenza e del mercato.

Le amministrazioni richiamate dalla norma sono tenute, entro il 31 marzo 2015, alla redazione di un piano operativo con indicazione di modalità e tempi di attuazione del processo di razionalizzazione ed esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano, corredato da apposita relazione descrittiva, deve essere inoltrato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

[LA LINEA GUIDA](#)

[SCHEMA-TIPO DI RELAZIONE TECNICA](#)

[SCHEMA-TIPO DI PIANO OPERATIVO](#)

Parlamento – Governo

CdM approva in via definitiva decreto su fabbisogni standard ee.II.

Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per i Comuni in tema di istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, settore sociale e asili nido (Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri – esame definitivo)

[Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 marzo](#), su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha approvato in via definitiva un decreto del Presidente del Consiglio di attuazione del decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province".

Rapporti Stato Regioni Enti locali

Funzione Pubblica: Nota questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane

L'ANCI, l'UPI e il CINSEDO della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente con note del 6 marzo 2015 e dell'11 marzo 2015, hanno posto alcune questioni di carattere applicativo ed interpretativo in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, richiamando i contenuti delle linee guida fornite in materia dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (circolare n. 1/2015).

Al fine di chiarire alcuni degli aspetti che le amministrazioni hanno segnalato come particolarmente rilevanti nell'applicazione della disciplina normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni tecniche.

[In materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane \(articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190\), le indicazioni, trasmesse nella nota del 27 marzo 2015](#), riguardano Stato di attuazione e cronoprogramma, le risorse economiche articolo 30, comma 2.3 d.lgs. 165/2001, l'articolo 34-bis d.lgs. 165/2001, il nulla osta, la mobilità per interscambio, la proroga dei contratti a tempo determinato nelle more delle

procedure di stabilizzazione, la disciplina per il personale adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, e la mobilità, le facoltà assuzionali e l'ampliamento della dotazione organica.

Conferenza Stato-città: i parametri per i tagli 2015 agli enti locali

La Conferenza Stato-Città ha licenziato il riparto del Fondo di solidarietà comunale con i relativi tagli e il riparto del contributo a carico delle Città metropolitane e delle Province.

Il [report della seduta della Conferenza Stato-città](#)

Note metodologiche - parametri relativi ai [Comuni](#) e a [Province e Città metropolitane](#).

Enti locali: Ulteriore rinvio termine di approvazione per i bilanci di previsione 2015

Il 16 marzo scorso firmato il [decreto ministeriale](#) che differisce ulteriormente il termine ultimo di approvazione, dal 31 marzo al 31 maggio 2015. Leggi il [CS del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali](#)

Fondo sperimentale di riequilibrio anno 2014

In data 31 marzo 2015 è stata disposta l'erogazione di un ulteriore acconto pari al 79,30 per cento della spettanza del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2014 alle province delle regioni a statuto ordinario. [Leggi il CS del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali](#)

Concessione contributo conto interessi sui mutui assunti dai comuni

Certificazione per concessione del contributo in conto interessi sui mutui assunti dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane nell'anno 2015. [Leggi il CS del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali](#)

Contributo erariale per l'anno 2015 , istruzioni per la presentazione della certificazione

Contributo erariale per l'anno 2015 a comuni, province, Città metropolitane, liberi Consorzi comunali, comunità montane ed A.S.P. - ex I.P.A.B. - per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2014 per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. Istruzioni per la presentazione della certificazione. [Leggi la Circolare F.L. 8/2015](#)

Associazionismo comunale: risorse regionali concesse nel 2015

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 25 marzo, ha approvato una tabella che riepiloga le risorse regionali, concesse nel 2015 per il sostegno delle gestioni associate dei Comuni. [Il documento approvato.](#)

Giurisprudenza

CORTE DI GIUSTIZIA UE

Appalti servizi professionali

[Sentenza](#) 26.3.2015 (C601/13): ai fini dell'aggiudicazione di un appalto di fornitura di servizi di carattere intellettuale, di formazione e di consulenza, l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE (coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), non osta alla fissazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di un criterio che consenta di valutare la qualità delle squadre proposte in concreto dagli offerenti ai fini dell'esecuzione di tale appalto, criterio che tiene conto della costituzione della squadra nonché dell'esperienza e dei curricula dei suoi membri.

Prestazioni sociali

[Conclusioni](#) dell'avvocato generale del 26.3.2015 (C-67/14): Secondo l'avvocato generale Melchior Wathelet ai cittadini dell'Unione che si spostano verso uno Stato membro del quale non hanno la cittadinanza per cercarvi lavoro possono essere negate talune prestazioni sociali. Tuttavia, quando la persona interessata vi abbia già esercitato un'attività lavorativa, tali prestazioni non le possono essere rifiutate automaticamente, senza esame individuale.

Previdenza e imposte su reddito

[Sentenza](#) 19.3.2015 (C266/13): Il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, dev'essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato che sia cittadino di uno Stato membro ove risiede, e nel quale i suoi redditi sono assoggettati ad imposta, lavori su una nave posatubi che batte bandiera di uno Stato terzo e naviga in diversi luoghi nel mondo, in particolare all'altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri, sia stato precedentemente impiegato da un'impresa avente sede nel

suo Stato membro di residenza, abbia cambiato datore di lavoro e sia ora impiegato da un'impresa avente sede in Svizzera, pur continuando a risiedere nello stesso Stato membro e a navigare sulla stessa nave, rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999.

Fisco Oggi: [Previdenza e imposte su reddito sono quelle dello Stato di residenza](#)

Obblighi esecuzione forzata

Sentenza 26.3.2015 (C-499/13): Gli articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (sistema comune IVA), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, che, nell'ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, vale a dire l'ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti.

Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione del diritto nazionale, in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a condizione che l'ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Gli articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112 nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuto a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall'inizio del periodo d'imposta fino alla data di riscossione dell'imposta presso il soggetto passivo.

Fisco Oggi: [Per l'esecuzione forzata l'incaricato risponde a tre doveri](#)

CORTE COSTITUZIONALE

Relazione su giurisprudenza costituzionale del 2014

Relazione del Presidente Alessandro Criscuolo sulla giurisprudenza costituzionale del 2014.

[Relazione del Presidente](#)

[Relazione sulla giurisprudenza e sull'attività della Corte costituzionale nell'anno 2014](#)

[Dati quantitativi e di analisi](#)

Consiglio regionale in regime di prorogatio

Sentenza n. 44 del 10-25.3.2015: dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 24/2014 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo n. 32/2014 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014).

Il ricorrente sostiene che la legge censurata è stata approvata in epoca successiva alla scadenza del Consiglio regionale, quando questo versava in regime di prorogatio, ossia in un periodo in cui avrebbe avuto poteri limitati.

Sentenza n. 55 del 10-31.3.2015: dichiara, tra l'altro, la illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo n. 23/2014, ad eccezione dell'art. 12; nonché l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo n. 32/2014 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), ad eccezione dell'art. 11.

Nei ricorsi si lamenta la violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, in quanto il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio.

Sospensione della prescrizione

Sentenza n. 45 del 14.1/25.3.2015: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

Sanzioni per inosservanza del patto di stabilità interno

[Sentenza n. 46 del 10.2/25.3.2015](#): dichiara

- cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), promosse, in riferimento agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del DPR n. 670/1972 (TU leggi costituzionali Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 17 e 18 del dlgs n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 2 del dlgs n. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di «delimitazione temporale», dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge n. 228 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 43, 48-bis e 50, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge n. 228 del 2012, quanto ai commi 461 e 462 nel testo modificato dall'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), promosse, in riferimento agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalla Regione siciliana.

Le Regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, la Regione siciliana e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome hanno impugnato anche l'art. 1, comma 465, della legge n. 228 del 2012.

Le disposizioni censurate disciplinano le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno (art. 1, commi da 462 a 465) e l'obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto (art. 1, comma 461).

Installazione e modifica di impianti fissi per telecomunicazioni, oneri

[Sentenza n. 47 del 10.2/26.3.2015](#): dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

La disposizione impugnata, imponendo il pagamento di spese per attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e modifica di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione non previste da legge statale, si porrebbe in contrasto con l'art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione», il quale prevede che «Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».

Custodia cautelare in carcere

[Sentenza n. 48 del 25.2/26.3.2015](#): dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione

[Sentenza n. 49 del 14.1/26.3.2015](#): dichiara inammissibile:

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del DPR n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, terza sezione penale;
- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del DPR n. 380 del 2001, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica.

La Corte di cassazione ha sollevato la q/c della norma citata nella parte in cui vieta di applicare la confisca urbanistica «nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi». La disposizione impugnata stabilisce che «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite».

Francesco Viganò, [La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione](#)
Marco Bignami, [Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, CEDU e diritto vivente](#)

Riforma delle province

[Sentenza n. 50 del 24-26.3.2015](#): dichiara non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con ricorsi iscritti ai nn. [39](#), [42](#), [43](#) e [44](#) del registro ricorsi 2014. Le disposizioni censurate sono, in particolare, quelle di cui ai seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni):

- da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48, sulla istituzione e disciplina delle «Città metropolitane»;
- da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83, sulla ridefinizione dei confini territoriali e del perimetro delle competenze delle Province («In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione»);
- da 89 a 92 e 95, concernenti modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti;
- 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133, in tema di unioni e fusioni di Comuni;
- 149, sulla prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di «appositi programmi di attività», per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma.

Italia Oggi del 27.3.2015: [La Consulta salva la Delrio](#)

Il Sole 24 ore del 27.3.2015: [La Consulta salva la legge Delrio](#)

Socio lavoratore di società cooperativa

Sentenza n. 51 dell'11-26.3.2015: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248/2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 31/2008, sollevata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca.

La disposizione citata è stata impugnata nella parte in cui stabilisce che «fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria».

Attività intramoenia

[Sentenza n. 54 del 24.2/31.3.2015](#): dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria n. 6/2014 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni».

In particolare, l'art. 1, comma 1, permettendo al personale che esercita le professioni sanitarie di svolgere attività libero-professionale intramuraria, disciplinerebbe il profilo soggettivo dell'attività sanitaria intramoenia che attiene ai principi fondamentali in materia di tutela della salute, la cui individuazione è riservata alla legislazione statale.

Inoltre, la medesima disposizione regionale, nella parte in cui consente al personale sanitario non medico lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, contrasterebbe con il principio fondamentale in materia di «tutela della salute» stabilito dall'art. 1 della legge n. 120/2007 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), in base al quale devono essere le strutture sanitarie di appartenenza a rendere possibile l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria attraverso l'individuazione di appositi spazi per lo svolgimento di tale attività e solo in via residuale, e previa autorizzazione della Regione, possono procedere all'acquisto o alla locazione di spazi presso strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza.

Concessione giochi pubblici – Schema-tipo di convenzione

[Sentenza n. n. 56 10-31.3.2015](#): dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 79, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) nonché dei precedenti commi 77 e 78, in quanto richiamati dal comma 79, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione.

Le norme oggetto di qlc prevedono l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, in modo che i concessionari siano dotati dei nuovi «requisiti» e accettino i nuovi «obblighi» prescritti, rispettivamente, nelle lettere a) e b) del comma 78, e che i contenuti delle convenzioni in essere siano adeguati agli «obblighi» di cui sopra.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Responsabilità civile ASL

Sezione III civile - [Sentenza n. 6243 del 27.3.2015](#): L'A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal S. S. N. in base ai livelli stabiliti dalla legge.

Segretario comunale e provinciale – Mobilità verso altre Amministrazioni

Sezione IV civile - [Ordinanza interlocutoria n. 6369 del 30.3.2015](#): La Sezione Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di massima di particolare importanza, concernente, con riguardo alla mobilità verso altre amministrazione dei segretari comunali o provinciali, la portata dell'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ossia se si applichi anche alle procedure esaurite, si da determinare una sanatoria della disparità di trattamento tra coloro che avevano optato per la mobilità dopo il 1° gennaio 2002, a cui è stata riconosciuta la qualifica dirigenziale, e coloro che lo avevano fatto in un momento anteriore, ai quali non è stato invece attribuito il suddetto inquadramento.

CONSIGLIO DI STATO

Accesso a documenti comunali potenzialmente utilizzabili in un processo

Sezione V - [Sentenza n. 1545 del 23.3.2015](#): riguarda la richiesta di accesso agli atti amministrativi e ai documenti relativi a determinati contratti di appalto, specificamente indicati, affidati ed eseguiti dalla impresa richiedente. La richiesta di accesso è stata formulata nei confronti di un Comune che ha respinto l'istanza, considerandola preordinata ad effettuare un controllo indiretto sul materiale probatorio utilizzato dall'Amministrazione in una causa per risarcimento del danno, instaurata contro l'impresa richiedente all'esito di un giudizio penale contro quest'ultima per i reati di turbativa d'asta, truffa e corruzione in relazione alle aggiudicazioni delle gare d'appalto per i lavori nel settore strade del Comune.

Abusi edilizi, esproprio automatico

Sezione VI - Sentenza n. 1064 del 4.3.2015: "L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito con abuso edilizio non è un provvedimento di autotutela, ma una sanzione che deriva dalla legge per il mancato adempimento dell'ordine, impartito dal Comune, di demolire opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi."

Il Sole 24 ore del 26.3.2015: [Abusi edilizi, esproprio automatico](#)

Inquinamento acustico

Sezione III - Sentenza n. 1519 del 20.3.2015: "Deve essere annullata l'ordinanza del Sindaco che aveva diffidato un'impresa di radiodiffusione sonora dal continuare l'esercizio delle trasmissioni in condizioni di superamento dei valori di attenzione, in quanto non sono adeguatamente motivati i presupposti per l'emanazione di una ordinanza contingibile ed urgente."

Massimiliano Atelli, [Inquinamento acustico, è nulla l'ordinanza contingibile del Sindaco](#)

Esecuzione decreto ingiuntivo non opposto

Sezione V - [Sentenza n. 1609 del 27.3.2015](#): ammette il ricorso di ottemperanza ad un decreto ingiuntivo notificato al Comune, non opposto tempestivamente e di cui è stata dichiarata l'esecutorietà.

Chiusura esercizio commerciale per occupazione abusiva suolo pubblico

Sezione V - [Sentenza n. 1611 del 27.3.2015](#): è legittima l'ordinanza del Sindaco di Roma Capitale con la quale si prevede, in via generale, la chiusura di un esercizio commerciale nei casi di occupazione abusiva di suolo pubblico. L'Ordinanza, in particolare, dispone affinché i dirigenti preposti ai competenti uffici applichino la sanzione accessoria alla violazione dell'art. 20 del Codice della strada. Conseguentemente è legittimo il provvedimento di un dirigente del medesimo Comune, che ha dato applicazione a detta ordinanza sindacale.

Lombardia - Illegittime le elezioni regionali del 2010

Sezione V - [Sentenza n. 1603 del 27.3.2015](#): a causa della falsità di 723 sottoscrizioni della "Lista per la Lombardia", che supportava la candidatura di Roberto Formigoni a presidente della Regione, sono state dichiarate illegittime le elezioni regionali tenutesi in quella Regione il 28 e 29 marzo 2010. Tuttavia, poiché il Consiglio regionale nel frattempo si è sciolto, non si può dichiarare l'annullamento delle operazioni elettorali.

Gare - Esclusione per grave negligenza

Sezione V - [Sentenza n. 1557 del 23.3.2015](#): l'esclusione da una gara, quale conseguenza dell'applicazione dell'art. 38, co.1, lett. f) del dlgs n. 163/2006, non si estende alla società di capitali di cui sia socio di maggioranza il titolare della ditta individuale che si sia macchiato di grave negligenza o malafede in precedenti appalti pubblici.

Composizione Commissione di gara - Incompatibilità

Sezione V – [Sentenza n. 1565 del 23.3.2015](#): riguarda i casi di incompatibilità laddove un componente della Commissione di gara sia stato nominato responsabile del procedimento ed abbia partecipato alla predisposizione del capitolato speciale.

TAR

Patto di stabilità e revoca aggiudicazione provvisoria

TAR Toscana - Firenze – [Sentenza n. 546 del 30.3.2015](#): è illegittima la revoca di una aggiudicazione provvisoria motivata dal rispetto del patto di stabilità e causata dalla destinazione ad altri fini delle risorse previamente impegnate per l'appalto aggiudicato.

Ricorso notificato con pec

TAR Veneto – [Sentenza n. 369 del 30.3.2015](#): pur ritenendosi nulla la notifica, tramite pec, di un ricorso davanti al giudice amministrativo, si afferma che la costituzione in giudizio delle parti resistenti sia idonea a sanare detta nullità.

Roma - Pedonalizzazione Via di San Giovanni e Piazza del Foro Traiano

TAR Lazio – Roma – [Sentenza n. 4718 del 30.3.2015](#): è illegittima la delibera della Giunta comunale di Roma, con cui ha stabilito la pedonalizzazione di Via San Giovanni in Laterano, da Piazza del Colosseo a Via Ostilia, facendo generico riferimento alla necessità di garantire una migliore viabilità e mobilità locale.

TAR Lazio – Roma – [Sentenza n. 4716 del 30.3.2015](#): analogamente si sentenzia per la pedonalizzazione di Piazza del Foro Traiano.

Infezione ulivi secolari e provvedimento di eradicazione

TAR Puglia – Lecce – decreto monocratico n. 139 del 27.3.2015: accoglie, fino alla camera di consiglio fissata per il 9 aprile 2015, la domanda cautelare riguardante il provvedimento del Commissario delegato per l'emergenza Xylella fastidiosa, che ha disposto l'eradicazione di 100 ulivi secolari ritenuti interessati da detta infezione, posto che il provvedimento è stato adottato senza una previa verifica tecnica sullo stato dell'infezione.

CORTE DEI CONTI

Corte dei conti: inaugurazione anno giudiziario

Corte dei conti – Marche - Inaugurazione anno giudiziario, [Relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale](#) - [Relazione del Procuratore regionale](#)

Risarcimento danno indiretto – Decorrenza prescrizione azione di responsabilità

Corte dei conti - Calabria - [Sentenza n. 42 del 10.3.2015](#): il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato.

Authority – Agenzie

ANAC: Orientamenti anticorruzione

[Orientamento numero 9 del 25/03/2015](#) – Responsabile della prevenzione della corruzione diverso dal Segretario – posizione di comando – temporaneità dell'incarico – adeguata motivazione scelta soggetto esterno – riconoscimento al soggetto incaricato dell'indipendenza e dell'autonomia proprie della funzione – art. 1, comma 7 legge n. 190/2012 - deroga - sussistenza.

[Orientamento numero 8 del 12/03/2015](#) – art. 7, comma 3, del d.lgs. 39/2013 – incarico dirigenziale svolto in comando presso altra amministrazione – assunzione della carica politica nell'amministrazione di appartenenza – cessazione – successivo conferimento di un incarico dirigenziale nella stessa amministrazione.

ANAC: Soccorso istruttorio – chiarimenti

Con il [Comunicato](#) del 25 marzo il Presidente dell'ANAC fornisce i criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La prima questione riguarda l'applicabilità del citato comma 2-bis anche alle **procedure ristrette**, nelle quali la cauzione provvisoria non viene presentata unitamente alla richiesta di invito, ma solo successivamente insieme all'offerta. Sul punto è stato osservato che l'Autorità con determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 ha già sottolineato come la cauzione provvisoria costituisca garanzia del versamento della sanzione e non presupposto per la sua applicazione. La disciplina di cui al citato comma 2-bis ha portata generale e, pertanto, la sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis può essere comminata anche nelle procedure ristrette (cfr. determinazione 1/2015, p. 9).

In relazione alla seconda questione, concernente la compatibilità dell'art. 38, comma 2-bis, con l'art. 12 d.lgs. 209/2005 (che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni

amministrative) e con l'art. 75, comma 1, del Codice dei contratti, il quale stabilisce che nelle procedure ad evidenza pubblica la garanzia a corredo dell'offerta può essere rilasciata anche sotto forma di **fideiussione bancaria o assicurativa**, è stato evidenziato come il divieto di cui all'art. 12 cit. non incide sulla disciplina del nuovo soccorso istruttorio. La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono, infatti, che la causa della polizza fideiussoria sia quella di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui (propria del contratto di fideiussione) e non di traslare il rischio di un avvenimento futuro ed incerto dal contraente all'assicuratore (proprio del contratto di assicurazione).

Secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, «pur essendo prestata spesso da un'impresa di assicurazione, la funzione della polizza non consiste nel trasferimento o nella copertura di un rischio - che assume un rilievo assai marginale, essendo la prestazione del garante svincolata da un preciso ed obiettivo accertamento del suo presupposto (il quale è demandato allo stesso beneficiario) - ma in quella di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, anche quando l'inadempimento sia dovuto a volontà dello stesso e questi sia solvibile...» (Cass. Sez. Un. 18.2.2010, n.3947).

Alla luce di ciò si è, quindi, concluso che la polizza fideiussoria rientra nell'ambito dei contratti (autonomi) di garanzia, mentre quello di assicurazione rientra nell'ambito dei contratti aleatori e che, pertanto, la diversa tipologia dei negozi giuridici contemplati rispettivamente dagli artt. 12 d.lgs. 209/2005 e 75 d.lgs. 106/2006 sia di per sé sufficiente a fugare i dubbi su ipotetiche violazioni del divieto posto dal Codice delle assicurazioni.

Con la terza questione, è stato affrontato il tema del giusto raccordo tra l'affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015, secondo cui «la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del **nuovo soccorso istruttorio**» e la lettera dell'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, laddove questo prevede che l'operatore economico «è obbligato» al pagamento della sanzione. Al riguardo la lettura fornita dall'Autorità nella citata Determinazione n. 1/2015 si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all'art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione.

È stato chiesto, infine, un approfondimento relativo alla partecipazione di un costituendo RTI ad una procedura ristretta sia con riferimento all'escussione della cauzione provvisoria ex art. 38, comma 2-bis, del Codice dei contratti, sia con riferimento alle conseguenze della mancata regolarizzazione e/o integrazione da parte di uno dei componenti.

Sotto il primo profilo si è rilevato che se la cauzione è presentata in forma di fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata, e, quindi, sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, in qualità di contraente, in tal modo la stessa verrà a garantire la stazione appaltante per l'eventuale inadempimento posto in essere da uno qualsiasi dei contraenti (cfr. ANAC, Schema di disciplinare di gara, Bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014, punto 11.3.7). Ne deriva allora che nell'ipotesi in cui la stazione appaltante disponga l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta integrazione o regolarizzazione «per quanto di competenza» ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione, che dovrà, però, essere reintegrata tempestivamente, pena l'esclusione dell'intero RTI costituendo (cfr. determinazione n.1/2015, pag. 9).

Sotto il secondo profilo, si è osservato che in caso di mancata regolarizzazione la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara (cfr. determinazione n.1/2015 pag. 8) e, quindi, di tutto il costituendo RTI, che rappresenta un unico concorrente, indipendentemente dal fatto che l'inadempimento sia imputabile alla mandataria o ad una delle mandanti, non essendo consentito alla stazione appaltante ammettere al prosieguo della gara la sola mandataria nella veste di nuovo soggetto partecipante singolarmente o in raggruppamento con diverso operatore economico. Difatti, come sottolineato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 4.5.2012, n. 8, «il codice degli appalti indica i casi tassativi in cui è possibile la modifica soggettiva del RTI, già aggiudicatario, sempre in caso di vicende patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario (art. 37, comma 18 e 19). Secondo un'interpretazione restrittiva se ne desume il divieto della modifica della compagine soggettiva in corso di gara o dopo l'aggiudicazione al RTI, al di fuori dei casi consentiti. (...).» Tuttavia la citata pronuncia ammette la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo purché avvenga per esigenze organizzative proprie dell'a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'a.t.i. che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva.

AGCOM: due consultazioni su Poste

Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto dal Presidente Angelo M. Cardani, ha deliberato l'avvio di due consultazioni pubbliche in merito ad altrettante proposte presentate da Poste Italiane: una sulle nuove modalità di recapito degli invii postali a giorni alterni, l'altra sulle tariffe e gli standard di qualità del servizio postale universale di corrispondenza, sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015.

Con la legge di stabilità 2015, il Legislatore ha introdotto nuove misure relative al servizio universale postale, ponendo l'accento su tre finalità: la valorizzazione di Poste Italiane anche in conseguenza della riduzione del valore massimo dell'onere del servizio universale riconosciuto a Poste Italiane a partire dall'anno corrente, nel quadro del contenimento complessivo della spesa pubblica perseguito dalla manovra finanziaria; la necessità di continuare ad assicurare la sostenibilità economica del suddetto onere nei prossimi anni, a seguito della crescente contrazione dei relativi volumi postali e del conseguente lievitare dei costi di fornitura del servizio; l'esigenza di adeguare i livelli sostenibili di servizio allo specifico contesto tecnico, economico e sociale di riferimento.

Le decisioni dell'Autorità si inseriscono quindi nel quadro più ampio delle politiche pubbliche finalizzate a rispondere al mutato scenario del mercato dei servizi postali e, in particolare, a perseguire l'obiettivo di bilanciare l'efficienza economica dell'operatore incaricato di fornire il servizio postale universale (in una situazione di domanda in declino, anche per effetto della esubstitution) con i bisogni sociali e di interesse generale soddisfatti dalla rete di raccolta e recapito della società Poste Italiane.

Sulle proposte avanzate da Poste Italiane, nei termini e nel quadro degli obiettivi indicati dalla legge di stabilità, l'Autorità ha espresso le proprie valutazioni che sono illustrate nei documenti sottoposti a consultazione. In particolare, con riferimento alla modalità di recapito a giorni alterni (relatore il Commissario Antonio Nicita), l'Autorità ha modificato la proposta iniziale di Poste Italiane, ponendo in consultazione specifici criteri e indici di determinazione dei Comuni che potranno essere interessati dalla misura entro il limite massimo del 25% della popolazione, in funzione delle particolari circostanze, anche di natura geografica, che caratterizzano l'ambito del recapito postale sul territorio italiano. Il provvedimento finale dovrà essere comunicato alla Commissione europea, con la quale gli uffici dell'Autorità avvieranno un'interlocuzione.

Con riferimento alla manovra tariffaria (relatore il Commissario Antonio Martusciello), l'Autorità ha rivisto le iniziali proposte di Poste Italiane, ancorando il prezzo del prodotto postale di base all'evoluzione del cap già stabilita in precedenti provvedimenti, ovvero determinando un prezzo pari a 0,80 euro, con possibilità di crescita fino a 0,95 euro entro fine anno. La variazione del prezzo è condizionata alla verifica dell'andamento dei volumi e del rispetto degli indici di qualità del recapito da parte dell'AGCOM. Il prezzo del prodotto di posta prioritaria sarà fissato nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza prevedendo strumenti di verifica della qualità, anche attraverso un meccanismo di rimodulazione proporzionata verso il basso dei prezzi laddove dovesse essere riscontrato un degrado non occasionale della qualità con riferimento ai giorni di avvenuto recapito. Infine Poste Italiane potrà arricchire l'offerta con servizi innovativi a valore aggiunto, quali la tracciabilità, al fine di migliorare la certezza sui tempi di recapito.

Le due decisioni messe a consultazione e nate dalle due istanze di Poste Italiane, mirano da un lato, a ridurre (modalità di recapito) o coprire (prezzo del servizio postale universale ordinario) il costo di offerta del servizio, garantendo la soddisfazione dei mutati bisogni dei cittadini e dei consumatori, dall'altro, a offrire una maggiore flessibilità alla società nella formulazione delle offerte alla clientela, per testare nuove formule che diano risposta alla minore domanda dei servizi tradizionali di corrispondenza e possano invertire la tendenza di forte calo nei volumi. Occorre evidenziare, infatti, che negli ultimi quattro anni il calo dei volumi - tendenza generalizzata a tutti i paesi dell'UE - è stato in Italia del 10% medio annuo, in conseguenza, per lo più, dell'utilizzo dei mezzi digitali di comunicazione, con un impatto significativo sui ricavi dei servizi postali e in particolare di quello end-to-end o servizio universale. La spesa media mensile pro-capite in servizi di corrispondenza è passata da 4 euro nel 2010 a 2 euro nel 2014, con un impatto significativo sui costi del c.d. "diritto a comunicare", sotteso al servizio universale. La riflessione sulla trasformazione del settore e il rilancio del mercato, anche attraverso gli strumenti della regolamentazione, caratterizza tutti i Paesi europei ed è ancora più importante in Italia per accompagnare Poste Italiane verso la privatizzazione, tenendo conto di tutti gli impatti sociali che tale trasformazione comporta.

Sulle due delibere di avvio di consultazione, approvate dal Consiglio con l'astensione del Commissario Antonio Preto, saranno acquisite le osservazioni di tutti i soggetti interessati, così da tenere conto, nelle decisioni finali, delle varie implicazioni di ordine sociale ed economico degli interventi proposti.

AGCM-MIUR: diritti dei consumatori, al via programma in cinquemila scuole

Parte la campagna sui diritti dei consumatori nelle scuole. Grazie a un accordo tra l'Antitrust e la Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del Ministero dell'Istruzione (MIUR), il tema della tutela negli acquisti e delle garanzie in vigore in Europa verrà affrontato nel corso di un ciclo di lezioni che si svolgeranno su tutto il territorio italiano.

Il decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014, nel recepire una direttiva europea (Consumer Rights), offre infatti un ampio spettro di interventi da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), oltre agli strumenti già in suo possesso per sanzionare pratiche scorrette e pubblicità ingannevole. La rinnovata legislazione consumeristica diventa così l'occasione per una crescita importante della consapevolezza di tutti i cittadini circa le modalità attraverso cui possono difendersi, anche dalle trappole presenti nel commercio elettronico in rete, appellandosi proprio ai nuovi diritti sanciti dalla normativa comunitaria. L'Unione Europea, che ha appena rilanciato per tutto il 2015 la campagna Consumer Rights, ha dimostrato di considerare centrale nel processo di integrazione del mercato la possibilità che i cittadini dei 28 Stati membri possano considerare il territorio europeo come un solo, grande mercato. Il compito di creare le condizioni affinché questo si realizzi è stato appunto affidato al Garante della concorrenza, che può agire attraverso poteri di accertamento e di sanzione. In questo

contesto, come logica prosecuzione della campagna di comunicazione messa a punto dall'Antitrust e dalla Commissione Europea sulle reti Rai per la diffusione della “Consumer Rights”, sono stati fissati, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e a cura della Direzione Relazioni Esterne dell'Agcm, una serie di appuntamenti durante i quali i rappresentanti dell'Autorità illustreranno agli studenti le nuove tutele in vigore a cui possono fare riferimento quando fanno acquisti. Le prime lezioni, che in alcuni casi vedranno la partecipazione anche di funzionari della Commissione Europea, saranno tenute nelle seguenti città: Roma, Napoli, Palermo, Bari, Firenze, Bologna, Torino, Milano, Vicenza, Trento e Cagliari.

A cura del MIUR, inoltre, questa volta tutti i materiali della Campagna Consumer Rights verranno inviati a 5.000 Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado (di cui 2.590 statali e 2.410 Paritarie), raggiungendo circa 2 milioni e mezzo di studenti, i dirigenti scolastici e gli organi di rappresentanza dei genitori.

[Testo del Decalogo](#)

Realizzato con il supporto tecnico di [Westminster srl](#) – Società di consulenza legislativa e informazione parlamentare

